

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 354)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1976

(V. Stampato n. 500)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 25 novembre 1976

Norme per la edificabilità dei suoli

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Trasformazione urbanistica del territorio
e concessione ad edificare)*

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.

Art. 2.

(Piani di zona e demani comunali di aree)

Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della medesima legge n. 865.

Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato ».

L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi.

Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni si applica fino alla data del 31 dicembre 1980.

Art. 3.

*(Contributo per il rilascio
della concessione)*

La concessione è subordinata alla corrispondenza di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Art. 4.

(Caratteristiche della concessione)

La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-*quinquies*, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per il sopravvenire di fatti, estranei alla volontà del concessionario, durante l'esecuzione dei lavori. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclu-

sivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; nel caso di mancata ultimazione entro il termine, la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione si trasferisce insieme all'area. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, salve le sanzioni previste dall'articolo 15 della presente legge, fermo restando il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 sopra citato e fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge.

La Regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile;

b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;

c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà.

Art. 5.

*(Determinazione degli oneri
di urbanizzazione)*

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con delibera comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell'articolo 41-*quinquies*, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 6.

(Determinazione del costo di costruzione)

Il costo di costruzione di cui al precedente articolo 3 per i nuovi edifici è determinato annualmente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base del costo dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 8,

terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Con lo stesso provvedimento sono identificate classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla citata legge per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, quota che viene determinata dalla Regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.

Nella prima applicazione della presente legge il decreto di cui al primo e secondo comma deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

Art. 7.

(Edilizia convenzionata)

Per gli interventi di edilizia abitativa, il contributo di cui al precedente articolo 3 è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5 qualora il proprietario dell'area si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo articolo 8.

Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

Fino all'approvazione da parte della Regione della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal consiglio comuna-

le, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8.

Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.

La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.

Art. 8.

(Convenzione-tipo)

Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la Regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonchè i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonchè gli atti d'obbligo in ordine essenzialmente a:

- a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione; delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

La Regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente articolo 6.

Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il proprie-

tario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

Art. 9.

(Concessione gratuita)

Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:

per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il proprietario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

per l'ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonchè per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili

a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzati dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 il contributo per la concessione — da determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 — è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza)

Per le attività industriali o artigianali dirette alla produzione o alla trasformazione dei beni ed alla prestazione di servizi, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione e di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonchè di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi per quelle attività che ne alterino le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con delibera comunale in base a parametri che la Regione definisce in base alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 5, nonchè ai tipi di attività produttiva.

Per le attività turistiche, commerciali e direzionali la concessione è data verso un contributo per le opere di urbanizzazione determinato ai sensi del precedente articolo 5 maggiorato di una quota del costo documentato di costruzione non superiore al 10 per cento, stabilita con deliberazione comu-

nale, in relazione alle diverse categorie di attività.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonchè di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto nella misura massima il contributo corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

Art. 11.

(Versamento del contributo afferente alla concessione)

La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. Il concessionario può assumere l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del corrispettivo globalmente dovuto.

La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere.

Art. 12.

(Destinazione dei proventi delle concessioni)

I proventi delle sanzioni e delle concessioni di cui agli articoli 15 e 17 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonchè all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 13.

Art. 13.

(Programmi pluriennali di attuazione)

L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi

pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone — incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione — nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

La Regione stabilisce con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali — fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica — dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione, ferma restando la possibilità di edificare sui terreni con destinazione agricola, come previsto dal precedente articolo 9, nonché la possibilità per lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali di eseguire le opere di rispettiva competenza, semprechè non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è assentita dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione ovvero per le quali esista l'impegno dei proprietari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione i proprietari non presen-

tino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.

Art. 14.

(Indennità di espropriazione)

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, la cifra « 30 per cento », è sostituita dalla cifra « 50 per cento ».

All'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro 60 giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.

Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto ».

L'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla Commissione competente per territorio di cui all'articolo 16. La Commissione, entro

30 giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della Commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10 ».

I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:

« Con provvedimento della Regione è istituita, in ogni provincia, una Commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla Regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa su terne proposte dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

La Regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della Commissione di cui al primo comma. A tal fine la Regione nomina gli ulteriori componenti.

La Commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della Commissione ed alla assegnazione ad essa del personale necessario.

La Commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ul-

tima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'articolo 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la Commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato ».

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'articolo 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria ».

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: « dell'ufficio tecnico erariale », sono sostituite dalle seguenti: « della Commissione di cui all'articolo 16 ».

Al terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole:

« L'ufficio tecnico erariale provvede », sono sostituite dalle seguenti: « La Commissione di cui all'articolo 16 provvede » e le parole: « un ventesimo dell'indennità », sono sostituite dalle seguenti: « un dodicesimo dell'indennità ».

All'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Il disposto del secondo comma del precedente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 ».

Art. 15.

(Sanzioni)

Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:

a) la corresponsione dell'interesse legale se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio dell'interesse legale qualora il versamento avvenga entro i successivi 30 giorni;

c) la riscossione del contributo aumentato di un terzo, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. Qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per i suddetti fini, viene demolita a spese del suo costruttore. Tali spese vengono recuperate dal comune ai

sensi del predetto regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possano essere rimosse, senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti medesimi salva la facoltà di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro 60 giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi alla concessione si applica il disposto del terzo comma del presente articolo, ma la sanzione è applicata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Art. 16.

(Tutela giurisdizionale)

I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonchè contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 17 sono devoluti alla competenza esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Art. 17.

(Norme transitorie)

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili.

Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:

non è dovuta per le istanze presentate fino a 6 mesi dalla data predetta:

è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro 12 mesi dalla stessa data;

è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro 24 mesi da tale data.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i benefici ivi previsti non può essere assentita dopo un anno dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio-rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.

I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non utilizzata.

Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967,

n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.

Art. 18.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'Ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione.

Art. 19.

(Norme tributarie)

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 20.

(Disposizioni finali)

Restano in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che non siano incompatibili con quelle della presente legge.